PER

LO PRINCIPE DI OTTAJANO.

IL Principe di Ottajano, che D. Giuseppe de' Medici ha nome, dimandò, che il monte di Oppido dovesse pagare a lui, qual' erede di D. Diana Caracciolo, que' tremila ducati, che a lei, come a dama chiamata a godere del monte, eran dovuti: ed avendo dimostrato il certo dritto, che D. Diana aveva, e l' antichità di esso dritto, ottenne, ora è compiuto l' anno, decreto dal S. C., ordinante, che gli fossero pagati. Si opposero a questo decreto alcune dame godenti del monte, non contendendo già il dritto a D. Diana, che nol potevano; ma adducendo di aver esse dritto anteriore a quello di D. Diana, intendevano, che il decreto si rivocasse, e loro que' tremila ducati pagati fossero. Devesi dunque ora decidere, qual sia colei, che debba essere preferita nel conseguimento del legato. E poichè il vedere, cui debbasi questa prelazion dare, al-

tro non è, che vedere chi vuol preferita il fondator del monte, io son persuaso, che dalla sola sposizione della sua volontà nascano mille argomenti, che adattati al fatto nostro, sieno efficacissimi a dare la prelazione a D. Diana, ed i quali ragionevolmente mossero il Tribunale a decretare così.

Giannantonio Caracciolo, il quale era Conte di Oppido, aveva delle ampie fortune, e non aveva figliuoli, cui tramandarle. Supplì dunque alla natural mancanza, proccurandosi col testamento, scritto l' anno 1547, infra i cavalieri del suo cognome, due eredi, i quali furono Ferrante l' uno, Conte di Nicastro, e Colantonio l' altro, ch' era Marchese di Vico. A' quali ordinò il deposito di certa somma per certo tempo appresso l' Annunziata di questa città. Di questo deposito volle, che si fondasse un monte, che desse la rendita di mille ducati l' anno: e questo monte, già fondato poi, dal nome del fondator suo, monte di Oppido è detto. La rendita del qual monte, accumulata per ogni tre anni a tremila ducati, fu destinata da lui *per lo maritaggio di una donna di casa Caracciolo bisognosa* (1). Di questo legato dunque, fatto generalmente a tutte e per tutte le dame del suo cognome, non altrimenti potevano esse partecipare, se non che andan-

(1) *Fol.* 105. *a t. I. vol.*

dando a marito, per modo che il matrimonio era la condizione, la quale adempiuta, dava loro il dritto, e fissava l' epoca, in cui questo dritto nasceva. Vide il fondatore, che questa beneficenza sua poteva delle volte non andare del pari col numero delle dame: e quindi decise, che concorrendo ad un tempo stesso più dame a dimandarla, *si debba preferire e dar luogo a quella, che sarà maggiore di età delle altre* (1). Questa maggioranza di età fu quella preminenza, ch' egli in ogni caso ed in qualunque circostanza volle preferita, ed a cui ogni altro riguardo dovea cedere. Della qual cosa ecco un' argomento chiarissimo. Egli preferì a perpetuo alle dame del cognome, le dame discendenti da' primogeniti de' suoi eredi, e le preferì anche nel caso, ch' esse fossero provvedute di maggiori facoltà, che quelle non erano: ma questa prelazione medesima era a condizione, ch' esse *avessero pronto ed effettivo maritaggio*. Questo che altro è, se non preferire il maritaggio, non le persone? e quindi egli aggiunse, che, *non essendo pronto il maritaggio delle prescritte donne discendenti da' miei eredi, si debba dare il luogo alle maggiori o prima nate* (2). Tanto dunque preferisce l' età maggiore, ch' egli l' antepone anche alle fi-

(1) *Fol.* 106. *I. vol.*
(2) *Fol.* 106. *a t. I. vol.*

gliuole di coloro, ch' erano l' oggetto principale delle ſue cure, e che avevano meritata la ſua più gran liberalità. Dunque la ſua chiara, certa, e ſcolpita volontà è queſta, che tutte le dame partecipino del monte: ma che quelle ſieno ſempre preferite, le quali avvanzino le altre in età, ovvero in anteriorità di matrimonio.

Egli intanto il Conte vedendo, le famiglie de' Caraccioli, dipendenti tutte da una ſtirpe, eſſere tanto le une dalle altre allontanate, che non riconoſcevano niuna comune origine, intanto che uſavan pure delle diverſe armi ed inſegne: e deſiderando forte, che tolta ogni diſtinzione fra loro, le une ſi accoſtaſſero alle altre, e tutte facendo ritorno alla unità della origine, onde diſcendevano, ſi valeſſero di armi ed inſegne ſimili; poſe l' obbligo a tutte quelle, che volevan del legato godere, d' inneſtare e miſchiare inſieme le armi diverſe, e queſto così fatto inneſto preſcriſse, dover' eſſere comune a tutto il cognome. A queſta legge ammiſe le dame a godere del monte, talmente che al tempo del matrimonio doveva ognuna far pruova di eſſere di famiglia, che uſava delle armi inneſtate. Infra le ammeſſe dame furono quelle ancora, i cui genitori ſi foſſero molto tardi determinati a fare lo inneſto: ed eſcluſe da tale legato le figliuole di coloro, che lo inneſto non faceſſero, o che, avendolo

fat-

fatto già, intralasciassero di usarne più; richiamandole di bel nuovo, se lo intralasciato nuovamente ripigliassero. E dopo di avere a tutte queste cose dato provvedimento, aggiunse in ultimo luogo queste parole: *e sempre precedano a tutte le altre quelle, che prima inquarteranno le armi ut supra, in godere il presente testamento, e disposizione di quello: e se tutte le inquartassero insieme, dono la prerogativa e il luogo alle più bisognose e prima nate ut supra: e non s' intenda mai derogato alla prerogativa data alle discendenti da' miei eredi primogeniti, inquartando le armi ut supra; e questo ad effetto, che detta famiglia sia perpetuamente unita e non divisa* (1). Queste son quelle parole, onde male interpetrandole, e mettendole in contraddizione colle antecedenti, e colla volontà del fondatore, prendono argomento le dame godenti di volere rimuovere il Principe di Ottajano dalla esazion presente del legato, ragionando così. La prerogativa nel conseguire il legato è data solo alla anteriorità dello innesto. I nostri maggiori assai diligenti innestarono le armi ne' tempi più vicini alla morte del fondatore. Gli antenati di D. Diana non innestaron prima dell' anno 1578. Dunque ha ella innesto posteriore al nostro. Nè a noi fa ostacolo lo essere nate più che un secolo dopo

(1) *Fol.* 108. *a t. I. vol.*

di D. Diana. L'antichità dello innesto opera nel punto, in cui si concorre a conseguire il legato. Ed il punto del concorso è questo.
Conviene dunque vedere, a che torni il loro ragionare, quali ne sieno le conseguenze, e se esse possano stare insieme colla volontà del fondatore; conciosiacosachè ove a quella sien contrarie, diremo quello, che la ragion persuade, cioè che false sieno. E nascendo le false conseguenze, quando sieno dirittamente tratte, da falso principio, avremo ragione a sostenere, falsa essere la interpetrazione, che al testamento si dà: e vera essere quella, che anzi che opporsi, lascia salva la volontà del fondatore. Certa cosa è, che le famiglie de' Caraccioli innestarono le armi in diversi tempi: ed essendo molte esse famiglie, e moltissime le donne nate da esse, avviene, che l' anteriorità del matrimonio e quella dello innesto di tali donne non possano star sempre insieme. Quindi vedesi tutto dì, che molte anno innesto anteriore e posterior matrimonio: altre per lo contrario matrimonio anteriore ed innesto posteriore. Vedesi altresì, che le famiglie, le quali hanno innestato ne' primi tempi, sono state tanto felicemente prolifiche, che han dato al mondo dame da empiere il monte. Ragionando su di questo fatto si trova, che preferendo sempre e solamente l'antichità dello innesto, senza niun riguardo all' antichità del

ma-

matrimonio, questo segue, che quattro o cinque famiglie, che prima delle altre innestarono, sien le sole, che possano partecipare, e tutte le altre rimangano perpetuamente esclu-se. E perchè questo è direttamente contrario alla volontà del fondatore, la quale resterebbe abbattuta e distrutta: ragion vuole, che si dica, essere questa una interpetrazion falsa, la quale nè dritto potendo fare, nè esempio, debba essere rigettata, e rettificato ogni abuso, che sia ad essa appoggiato.

Qual sia dunque la retta interpetrazione? quella dee dirsi che sia, la quale operi, che la volontà resti salva, e fortifica lo effetto suo. La volontà del testatore val tanto quanto una legge, ed essa è legge (1). Quindi sono quelle tante sentenze de' giureconsulti, che la volontà, quasi donna e sovrana debba sempre dominare, ed avere il primo luogo (2), intanto ch' ella prevale e prepondera alla forza delle parole, le quali tutte hanno da servire a lei, a cui spiegare son destinate, e da lei ricevere lume e chiarezza. E' certo altresì, che niuno dice quello, che non vuole: e se avviene, che dica cosa contraddicente a quel-

(1) *Novell. XXII. cap. II.*

(2) *L. 19. D. de condit. & demonstrat. L. 35. §. 3. D. de hered. instit. L. 12. in fin. L. 127. D. de legat. 1. L. 23. C. de fideicom.*

quella, che ha chiaramente detto che voglia, questa seconda enunciazione cede alla prima, ed ovvero si deve rettificare sul lume della prima, ovvero aversi per non detta. La qual sentenza, che ragion detta, ben si trae da un bel luogo delle quistioni di Paolo (1). Prima non però di dire, qual'è quella interpetrazione, colla quale sta salda la volontà del fondatore, è bene tentare, quale argomento a nostro prò possa trarsi da quelle stesse parole, che ci si oppongono come contrarie, le quali ripeteremo: *e sempre precedano a tutte le altre quelle, che prima inquarteranno*. Chi ardirebbe a dire, che contenevasi nelle idee del fondatore, che queste parole dovevano produrre questo effetto, che una dama esclusa da quelle, che concorrono con lei, quando è viva, e da tutte quelle, che l'anno preceduta nell'ordine del nascere, deve restare anche esclusa da quelle, che nasceranno un secolo dopo di lei? il solo pensarlo sconvolge la ragione. Una donna che non esiste, quando l'altra va a marito, ma nasce cento cinquant'anni dopo, ed acquisti maritandosi un dritto, che possa portare tanto addietro, che le debba valere per cento cinquanta prima che nascesse, è la maggiore stranezza, che possa udirsi. Ed un dritto che nasce ad una donna avanti che esista, non

(1) *L. 3. D. de reb. dub.*

non è cosa meno assurda ad udirsi. Il dritto suppone la esistenza della donna, ed il suo matrimonio. Come dunque esisterebbe il dritto prima che la donna esistesse? La ragione non riconosce questi mostri. Essi son figli del solo disordine. Farem dunque senno a non pensare così. E questa tanta stranezza dicesi voluta da colui, che volle il contrario? Egli dopo quelle parole, che soggiunse? ecco. *e non s' intenda mai derogato alla prerogativa data alle discendenti de' miei eredi primogeniti*. Ora qual' era mai questa prerogativa? era quella, ch' esse eran preferite al maggiore bisogno delle stranie, ma posposte a colei, che avesse maggiore età. Questa parte del testamento restò ferma. Dunque non ha derogato alla legge della prelazion data alla età maggiore o al matrimonio. E se a tutte preferisce le discendenti dagli eredi; e ad esse preferisce l' età maggiore delle stranie; e questa parte conferma: viene maggiormente a confermare la prelazion data al matrimonio. Dunque abbiamo la decisione fatta da lui stesso. Gli eredi non potevano adire, se non innestavano: il loro innesto dunque era il primo. Quando pospone le discendenti dagli eredi alle stranie, viene a posporre l' innesto alla età. E se in grazia delle discendenti da coloro, che avevan meritato il suo più grande amore, rimette il bisogno, ma non concede al matrimonio, il farem noi in circostanze molto meno potenti,

ti, cioè in favore de' ſtranj? ed il faremo a danno di tante altre, che hanno egual merito, perchè egualmente chiamate? Il farem dunque contro a giuſtizia e contro a ragione? E quando poteſsero così ſentirſi quelle parole di quel capitoletto, qual ſarebbe poi il ſentimento di quelle, che ſeguono, nelle quali pare, che ſia contenuta la ragione, per la quale vuole lo innesto: *e queſto ad effetto, che detta famiglia ſia perpetuamente unita e non diviſa*. Alla union delle famiglie, e a fare, che l' una riconoſceſſe l' altra come derivata da una origine, conduce lo innesto, ma non il tempo di queſto inneſto: dunque il ſuo fine non era quello del tempo, ed il prima e 'l dopo non era l' oggetto delle ſue cure. Più. Chi non partecipava, non inneſtava, perchè a che inneſtare? ſenza l' inneſto, egli non conſeguiva l' unione. E come alla unione ſi andava per lo inneſto, così allo inneſto ſi andava per lo legato. Egli dunque, a ſentenza de' miei contradittori, avrebbe voluto il fine ſenza volere i mezzi. E' ragionevole, che ſi penſi così di un uom ragionevole?

Rigettata queſta interpetrazione, andiamo inveſtigando, qual poſſa eſſere quella, che preferiſca la età e l' antichità del matrimonio, ſenza fare oltraggio allo inneſto. I mattematici nello andar trovando lo ſcioglimento di qualche problema, uſano di mettere la ipoteſi come vera,

e trar-

e trarne poi le conſeguenze. Le quali, ſe non ſieno ſtranezze ed aſſurdità, ma ragionevoli, conchiudono eſſi, eſſere vera la ipoteſi. Mi varrò anche io dell' arte loro, da che è l' arte della ragione, adottata dai ſuoi più illuſtri e venerandi allievi. Sia dunque queſta la ipoteſi, cioè, che tutte le dame, i cui maggiori abbiano inneſtato, ſieno ammeſse ſecondo l' anteriorità de' loro matrimonj, e veggiamo, quali ſarebbero le conſeguenze di queſta ipoteſi. Se le dame ſi ammetteſſero al conſeguimento del legato, ſecondo le antichità de' loro matrimonj, ſeguirebbe, che tutte godrebbero: ſeguirebbe, che l' ampiezza della volontà del fondatore, che è un general beneficio, generale rimarrebbe, e non ſi reſtringerebbe a ſole poche. Niuna aſſurdità ſeguirebbe da ciò: tutto andrebbe bene. Ecco che la più naturale interpetrazione ci torrebbe da que' laberinti, a cui ogni altra, tranne queſta, ci riduce e ci mena. Ora ſe queſte conſeguenze uniformi al teſtamento vengono dalla meſſa ipoteſi, ſiam ridotti nel punto, in cui una convincente forza di ragione ci ſtringe a dover dire, che queſta ipoteſi ſia la vera: e conſeguentemente, che queſta ſia la ſola interpretazione della volontà del fondatore. E perchè non ci ſi opponga, che così non ſerberebbeſi l' antichità dello inneſto, diciamo, che potrebbeſi ſervare, quando nel punto di egual concorſo di an-

antichità, o di pronto matrimonio, l' antichità dello innesto deciderebbe la controversia. E quindi mi pare di poter dire con ragione, che ovvero quelle parole stanno colà oziose ed a piggione, senza niente significare, o se, a dispetto della tortuosità loro, debbano significare qualche cosa, questa sola è quella, che possono dinotare.

Ha dritto ognuno di dire confidentemente quelle cose, che la ragione dimostra vere. Ma con quanto maggior dritto e coraggio non si sostengono, quando un Senato composto di prudenti, savj, e gravi uomini, ed esercitati nell' arte d' interpetrare le volontà, e di ridurne le oscurità e le dubbiezze e le tortuosità a dirittura e ad equità, seguendo i lumi di natura e di ragione, avvalora con una sentenza quelle astratte dimostrazioni? Questo avvenne nel caso nostro. Il monte non fu ridotto alla perfezion sua, di dare cioè la rendita degli annui ducati mille, se non che verso l'anno 1589. L' anno dunque 1605, erano in cassa quattro legati, a conseguire i quali molte dame eran concorse. Il fondatore aveva ordinato, che la distribuzion de' legati si fosse fatta da alcuni disegnati distributori. Al concorrere delle dame, il S. C. ordinò a' distributori, che facessero la distribuzione. Questi adempiettero, e la distribuzion fu tale. Il primo fu dato ad Ippolita: il secondo a Ma-

ria

ria Faustina: il terzo a Violante: ed a Cassandra il quarto (1). Si dolse di questa distribuzione Cornelia nel S.C. (2), il cui esempio seguendo molte altre dame, ne dissero di nullità (3). Si fece di ciò tanto romore, che il Tribunale volle conoscerne ordinariamente. Cornelia ricorse allo abolito collateral Consiglio, e fra sue ragioni messe quella per prima, che chi era posteriormente nata, non poteva acquistar dritto anteriore al tempo di sua età, e a quel legato aspirare, che quando era maturo, ella non esisteva. Dimostrando dunque di aver lei ed età maggiore, e matrimonio più antico d' Ippolita, voleva, che ad esclusion di questa, si desse a lei il legato (4). Nè contenta di ciò, produsse altresì poi formalmente le nullità della distribuzione, nelle quali ripetè le cose stesse, che dette aveva. Giova riferirne alquante parole: *prima nullitas est, quia non fuit servata forma testamenti; imo distributio facta per dictos tres ex quinque electoribus, fuit nedum contra formam testamenti, sed etiam contra expressam voluntatem testatoris, qui mandavit, in distributione facienda præferri puellas majores ætate, & pauperiores: & dicti electores prætule-*

(1) *Fol.* 240. *e* 241. *I. vol.*
(2) *Fol.* 251. *I. vol.*
(3) *Fol.* 278. *I. vol.*
(4) *Fol.* 302. *I. vol.*

lerunt Hippolytam Caracciolam uxorem Joannis Francifci Brancia, in cujus perfonam non concurrebant qualitates prædictæ, prout in perfonam ipfius comparentis: eo magis, quia fuit maritata in anno 1599, quapropter in maritagio in anno 1595 fibi per tres electores affignato, nullum jus habere poterat (1). Scorgefi da ciò qual era lo ftato della controverfia. Ippolita era maritata il 1599 (2), ed aveva l'innefto del 1550 (3). Cornelia era maritata l'anno 1594 (4), ed aveva l'innefto del 1557 (5). Dunque Cornelia vinceva Ippolita nell'antichità del matrimonio, ed era vinta da quella nell'antichità dello innefto. Quefta lite durò fino all'anno 1614, nel qual tempo il S.C. con una graviffima fentenza, preferì Cornelia ad Ippolita, cioè preferì l'antichità del matrimonio all'antichità dello innefto: ed ecco i precifi termini della fentenzia: *declaramus, nullitates propofitas adverfus conclufiones & electiones factas per magnificos electores, obftare: & proinde de quatuor maritagiis in actis deductis, effe diftribuendum unum Aloifiæ, alterum Corneliæ, & alte-*

(1) *Fol.* 306. *I. vol.*
(2) *Fol.* 262. *I. vol.*
(3) *Fol.* 141. *IV. vol.*
(4) *Fol.* 258. *I. vol.*
(5) *Fol.* 328. *I. vol.*

terum Faustinæ Caracciolis. (1). La qual sentenzia, come uniforme a giustizia, restò ferma, e fu messa ad essecuzione (2). Ecco il giudicato ne' precisi termini di questa causa.

Ma oltre a questo, un secondo giudizio di una simile causa si fece nel S.C. L'anno 1616, eran pronti altri quattro legati, a' quali molte dame concorsero: onde l'anno 1617 ne fu ordinata la distribuzione (3), la quale fu fatta l'anno 1618 in questo tenore. Il primo fu dato a Caterina: il secondo a Silvia: il terzo ad Eleonora: ed il quarto a Violante (4). Se ne dolse Andreana (5), a cui molte altre si unirono (6). Furon decisi tutti questi gravami a due ruote, l'anno 1622, e la decisione fu questa: *bene fuisse factam electionem in personas Eleonoræ, Sylviæ, & Violantis de Caracciolo: quo vero ad Catherinam Caracciolo, esse reformandam; & proinde in locum ipsius esse admittendam Beatricem Caracciolam* (7). Ora Caterina non era ancora maritata l'anno 1617, ma era già sposa, e il tempo destinato alle noz-

 ze

(1) *Fol.* 431. *I. vol.*
(2) *Fol.* 433. 434. 438. 439. *I. vol.*
(3) *Fol.* 460. *a t. I. vol.*
(4) *Fol.* 490. *& a t. I. vol.*
(5) *Fol.* 495. *&* 496. *I. vol.*
(6) *Fol.* 507. *& seq. I. vol.*
(7) *Fol.* 512. *I. vol.*

ze era l' anno 1620 (1), ed aveva lo innesto dell' anno 1577 (2); e Beatrice portava lo Innesto dell' anno 1581 (3), ma aveva il matrimonio del 1589 (4). Lo qual decreto restò fermo anche in grado di nullità (5). Abbiamo dunque due giudicati, che sono i primi ed i più vicini al tempo del fondatore, i quali tanto più fanno esempio, quanto più sono uniformi al testamento, e serbanti quella eguaglianza, che il fondator volle, che si serbasse. Son questi dunque la vera interpetrazione del testamento, e formano uno stato di giudicato, da cui non possiamo per niun modo allontanarci.

Vera cosa, è che la sentenzia dell' anno 1647 sembra essere a queste decisioni contraria. E perciò conviene dirne alcuna cosa. Qual fosse la disputa, che fu decisa con quella sentenza, è a noi ignoto. Essa cadde su due suppliche, l' una di Cantelma Sorgente, l' altra di Lucrezia Caracciolo: ma la mancanza delle prime ventotto carte del IV processo, ov' erano queste suppliche, opera, che il punto controverso sia fuori delle nostre idee. Suppongasi però, che la

(1) *Fol.* 314. *II. vol.*
(2) *Fol.* 314. *II. vol.*
(3) *Fol.* 476. *I. vol.*
(4) *Fol.* 31. & 476. *I. vol.*
(5) *Fol.* 516. & 588. *1. vol.*

la controverfia foffe ftata fimile alla noftra, e veggafi, qual fofse ftata la decifione, della quale ecco le parole: *concurrentibus duabus, aut pluribus mulieribus cum dictis requifitis paupertatis & inquartus, præferatur mulier habens inquartum anteriorem aliæ mulieri, quæ habet aequalem vel majorem paupertatem cum inquartu pofteriori*. non è quefto il cafo noftro. fegue: *& habentibus inquartum factum eodem tempore; præferatur illa, quæ habet maiorem paupertatem, & majorem ætatem*: nemmen quefto tocca noi: continua: *& fi in paupertate fuerint æquales, præferatur primo natu* (1). Ove è quella decifione, ch' è a noi contraria, ed alle antecedenti decifioni oppofta? Quali fono quelle parole, che preferifcono lo innefto al matrimonio? La prelazion data alla maggiore età, o al più antico matrimonio, indicata nelle parole, *primo nata*, è tra il concorfo dello innefto e della povertà: e fotto le voci d' innefto e di povertà, non va comprefo il matrimonio. Dunque quefta fentenza direttamente non parla del cafo noftro. Ma veggafi, fe il noftro cafo poffa effere indirettamente almeno contenuto nella fentenza. L' età decide il conflitto de' due requifiti: ed è ragionevole, che fi dica, che decida e preponderi altresì allo innefto. E di fatto, come poteva quefta fen-

B 2

(1) *Fol.* 428. *IV. vol.*

ſentenza diſtruggere fondamentalmente la volontà del fondatore, ed annientare due ſolenni giudicature? nè il poteva (1), nè il fece; e ſe fatto lo aveſſe, coſa nulla fatta avrebbe (2). Ma ſia fatto. Avremmo due deciſioni, di cui l' una porrebbe quello, che l' altra toglie. Due forze eguali collidendoſi, niente producono. Dunque ſaremmo al caſo di non aver deciſione: e ſe a queſto punto ci riduceſſimo, allora dovremmo ſtare al teſtamento. E ſtando al teſtamento la mia ragion prevale. Ma diceſi, l' ultimo giudicato fa ſtato. Queſto è vero: ma fa ſtato quando rivoca, riforma, corregge l' antecedente: non quando è caduto ſu di altra ſpezie, e l' antecedente non tocca. Or queſta ſentenza a me pare, che non parlando dell' anteriorità del matrimonio, ſempre più la confermi. E tanto più ſi convince, non eſſere ſtata quella, ſe non che una particolar deciſione, adattata preciſamente alla ſpezie, di cui diſputavaſi allora, che lo ſteſſo S. C. in queſto conto la tenne. La Ducheſſa di Morciano, che Maria Iſabella Caracciolo chiamavaſi, ebbe decreto, l' anno 1678, ordinante darſi a lei il legato (3). Di tal decreto ſi dolſe Eleonora Caracciolo, co-

(1) *L. 1. C. quando provocare non eſt neceſſe.*
(2) *Ead. l 1.*
(3) *Fol. 141. V. vol.*

come colei, che il voleva per se, ed allegò la mancanza in persona di Maria Isabella di que' requisiti, ond' ella poteva acquistar dritto ad averlo (1). Alla restituzione da lei prodotta accedette Niccola Filangieri, che qual marito di Zenobia Caracciola, voleva il legato, in esclusione e della Morciano, e di Eleonora (2). Mentre queste contendevano, l'una per escludere l'altra, e ciascuna per essere preferita, ecco venire in giudizio la Duchessa di Castropignano, la Baronessa di Lapía, e la Principessa di Leporano, ognuna con animo di escludere quelle prime, e di porsi dietro le altre (3). Intrattanto che queste disputavano, ed ecco in giudizio il Duca di S. Vito, impegnato a sostenere le ragioni sue, di cui valevasi sua sorella la Duchessa di Morciano (4). Proposta questa causa, a ruote giunte, l'anno 1687, fu fatto questo decreto: *esse deferendum petitæ in integrum restitutioni* (cioè alla restituzione dimandata da Eleonora), *ac proinde infra quatuor dies audiantur partes super omnibus hinc inde prætensis, auditis omnibus interesse habentibus: & non fiant amplius liberationes, nisi viso exitu causæ: & interim*

(1) *Fol.* 244. *V. vol.*
(2) *Fol.* 248. *V. vol.*
(3) *Fol.* 60. *VI. vol.*
(4) *Fol.* 118. *et* 119. *VI. vol.*

rim pecunia perventa & pervenienda ex causa maritagiorum, convertatur in emtionem cum sancta domu A. G. P., vel aliis locis piis, consulto S. C., in beneficium personarum declarandarum (1). Lo effetto che questo decreto avrebbe prodotto, d' impedire le liberazioni, spiaceva generalmente a tutti : onde tutti quelli, ch' erano nella lite, se ne dolsero. Il S. C. adunque, a cui fu la causa proposta dal dotto e venerando Ciccio di Andrea, a ruote giunte, rettificò, l'anno 1690, in questa forma il decreto. Confermò il termine dato, e come per una interina provvidenza ordinò, che si continuassero a fare delle liberazioni, e lasciò in deposito i tremila ducati, che contendevano alla Morciano, e queste son' esso le sue parole : *verum, citra præjudicium jurium partium, non impediantur interim liberationes maritagiorum in beneficium puellarum familiæ Caracciolæ, juxta anterioritatem earum inquartationis, servata forma sententiæ S. C. diei* 16. *martii* 1647, *& relationum in actis existentium. Dempta summa ducatorum trium millium, quæ remancat sequestrata respectu maritagii prætensi per illustrem Ducem Morciani* (2). Più cose son da notare intorno a questo decreto. La prima è, che il Tribunale niente precisamente decise, se non que-

(1) *Fol.* 119. *a t. VI. vol.*
(2) *Fol.* 113. *a t. VII. vol.*

questo, che si servasse lo interino provvedimento dato colla sentenza del 1647. Dunque quella stessa sentenza non approvò interamente, e non confermò. Quindi quella niuna maggior forza di quella che aveva acquistò. La seconda, che non vedendo chiara la ragione della Duchessa di Morciano, lasciò pronti i tremila ducati per dargliele, quando di sua ragione avesse fatto costare. La terza, che ordinò, che si dovesse stare alle relazioni, ch' erano negli atti, fralle quali è riferita D. Diana altresì. E da ciò crederci poter prendere una ragione di anteriorità. Questo decreto adunque e la sentenza antecedente niente nuocciono alla mia ragione, appoggiata al testamento, sostenuta dal giudicato, e autorizzata da una sensatissima equità.

Ma qual è l' ultimo stato del monte? è quello, che accade in tutto il mondo, il quale

Tanto peggiora più, quanto più invetera.

Le tenebre, di cui l' antichità cuopre tutte le cose, anno tenuto coverti finora in un denso velo di XIV voluminosi processi questi fatti, ed il tempo edace, che tutto logora, ha cancellate dalla memoria altrui le idee di quel dritto, che a tutte le famiglie apparteneva. Cinque sole fra tante ne sono state a lume, ed han trovato modo, come godersene i frutti, e partirli pacificamente fra loro: e questo fu il modo, che ultimamente tennero. Acciocchè niu-

niuna di loro alle altre si opponesse, convennero per iscrittura privata, che dodici mila ducati, ch' esse dicevano di rappresentare, si fossero in ogni anno esatti e partiti fra loro. L'avvocato del monte consentì: niuno contraddisse, perchè niuno era in giudizio: lo scrivano attestò, che niun altro ci aveva, che avesse interesse nel monte. Onde il Commissario alla vista di tanti atti, che avevano tutta l' apparenza di legittimità, ordinò, che la convenzion fatta si mandasse ad esecuzione. Ma hanno esse acquistato legittimo dritto per ciò? niuno il dirà. Io non contendo, ch' esse possano averlo. Ma deve giudicare il Tribunale del dritto loro, e giudicarlo in contradizione cogli altri. E questo stato intanto si sosterrà, senza offender giustizia? e può dirsi il loro un possesso, quando che il possesso deve avere legittima origine? E possono queste dame opporsi al mio illustre clientolo, e tenerlo lontano, e conservarsi nel possesso della esazione? Questo deve decidere il S. C..

Esse intanto, cui queste cose ignote non sono, temendone le conseguenze, sono come per ultimo sforzo, venute ad opporre a D. Diana la mancanza dello innesto, perchè manca lo strumento, con cui dicono, che farsi doveva. A ciò rispondo brevemente. Tanto è lontano dal vero, che lo innesto deve farsi per istrumento, che il fondatore lascia a ciascuno libero il mo-

modo di farlo, purchè si faccia: *quocumque modo faciendo* (1). E questo stabilisce la ragione, perchè volendo egli, che lo innesto fosse *effettivo e perpetuo*, e non già *temporario e derisorio* (2), questo non può conseguirsi per lo strumento, il quale altro non pruova, se non che la volontà di farlo, ma non la perpetuità e la costanza del fatto. E a voler concedere assai allo strumento, egli potrà valere a fissarne l' epoca, non a dimostrarne la continuazione, la quale dimostrasi per l' uso. La legge non pone differenza tra quelle dichiarazioni di volontà, che si fanno *verbis*, ovvero *rebus ipsis & factis*, avendo l' una cosa e l' altra per egualmente valevoli (3). Il Principe di Ottajano, a dimostrare lo innesto e la continuazion sua in casa Santobuono, ch'era la casa di D.Diana, ha presentato negli atti questo certo documento (4). L' anno 1578 fu fondato il monte di Caracciolo detto la cassa grande. Uno de' fondatori fu il Marchese di Bucchianico, di cui discende il Principe di Santobuono. Ciascun fondatore ebbe a mettere nel monte le proprie armi: e le armi di Bucchianico erano in in quel tempo già innestate, e delle quali usa-

va.

---

(1) *Fol.* 107. *a t. in fin. I. vol.*
(2) *Fol.* 108. *a ter. I. vol.*
(3) *L.* 32. *D. de legib. L.* 5. *D. rem rat.*
(4) *Fol.* 397. *XII. vol.*

va. Questo è dunque il vero innesto, il reale, lo effettivo, quello che volle il fondatore.

Da tutto ciò si può ormai raccogliere, avere D. Diana e per il cognome e per lo innesto, i requisiti voluti dal fondator del monte, ed avere perciò dritto a conseguire il legato: secondariamente falsa essere la interpetrazione, che al testamento vuol darsi, di doversi cioè stare sull'anteriorità dello innesto, e questa preferire; e vera essere quella, che l'antichità del matrimonio prepone: sovvertirsi inoltre il buon senso e la ragionevole volontà del fondatore col dire, che possa una donna nata cento anni dopo torre il legato a colei, ch'è nata cento anni avanti: e nullo finalmente essere il vantato possesso di quelle, che stanno partecipando de' legati, non in virtù di cose giudicate, ma per connivenza de' difensori del monte; connivenza che ad un tempo stesso offende il dritto altrui, e la volontà del fondatore distrugge. E se in questi fatti lice avèr confidenza, egli confida nella serietà di tanto gravi ministri, che abbiano a sostenere il decreto, che con sommo avvedimento già fecero.

Di casa il dì 8 di settembre 1779.

R. T.

Rocco Terracciani